



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 27/06/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2001, n. 329

LL.RR. 34/94 e n. 8/98 - Accordo di programma per la realizzazione di struttura alberghiera nel comune di Noci (BA) Soc. "INHOTEL S.r.l".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed ERP, dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

"Le leggi regionali 19 Dicembre 1994, n.34 e 28 Gennaio 1998 n.8 "Accordo di Programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero", al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel territorio comunale, consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142, ora modificato dall'art. 34 del D.lvo 267/2000 di un Accordo di Programma per la realizzazione di complessi produttivi nei predetti settori, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile nella fattispecie in cui lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione".

In attuazione della citata disposizione di legge, il Sindaco del Comune di NOCI (BA), ha richiesto con nota n. 6969 del 24.5.99 al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione, da parte della ditta SOC. "INHOTEL S.R.L.", di una struttura alberghiera.

L'intervento proposto interessa un'area della superficie complessiva di circa mq. 10.783, tipizzata dal PRG vigente zona F3 e destinata ad istruzione superiore; catastalmente individuata dalle particelle nn. 7 - 8 - 9/1 - 9/2 - 11 - 352 - 597 - 598 - 599, foglio 43.

Sull'area oggetto dell'intervento non risultano presenti vincoli di tutela del territorio e dell'ambiente di cui alle leggi nazionali e regionali vigenti, nonché vincoli di tutela imposti dallo strumento urbanistico generale (PRG).

La proposta progettuale è caratterizzata dai seguenti indici e parametri urbanistici:

S.t. mq. 10.783;

S.f. mq. 7.245;

S. lorda: mq. 4.422;

I.f.t. mc/mq. 1,446;

I.f.f. mc/mq. 2,153;

Volume: mc. 15.600;

H max: mt. 9,97;

m. 5;

m. 10;

mq. 1.560 (l.r. n. 122/89);

Urbanizzazioni Secondarie:

Parcheggi pubblici: mq. 3.538 + mq. 568
(Zona S di PRG).

Per una migliore individuazione del programma di intervento si fa riferimento ai seguenti elaborati:

- TAV. 1) Relazione Urbanistica;
- TAV. 2) Inquadramento territoriale Zonizzazione del PRG 1: 10000;
- TAV. 3) Inquadramento territoriale Stralcio di PRG 1:5000;
- TAV. 4) Verifica Compatibilità Ambientale con Pianificazione Regionale;
- TAV. 5) Verifica Compatibilità Ambientale con Pianificazione Comunale;
- TAV. 6) Stato di Fatto su Fotogrammetrico 1:2000;
- TAV. 7) Progetto Nuova Zonizzazione del PRG 1:10000;
- TAV. 8) Progetto Intervento su Stralcio di PRG 1:5000;
- TAV. 9) Progetto Intervento su Fotogrammetrico 1:2000;
- TAV. 10) Progetto Destinazioni d'Uso delle aree e Parametri urbanistico edilizi 1:500;
- TAV. 11) Planovolumetrico su base catastale 1:200;
- TAV. 12) Planimetria Generale 1:200;
- TAV. 13) Pianta piano terra 1:100;
- TAV. 14) Pianta piano primo 1:100;
- TAV. 15) Pianta piano secondo 1:100;
- TAV. 16) Pianta piano copertura 1:100;
- TAV. 17) Sezioni 1:100;
- TAV. 18) Prospetti 1: 100;
- TAV. 19) Relazione Tecnica;
- TAV. 20) Documentazione Catastale e Titoli di Proprietà;
- TAV. 21) Opere di Urbanizzazione;
- TAV. 22) Schema di Convenzione;
- TAV. 23) Piano di Fattibilità Economica e Quadro Occupazionale.

Per quanto riguarda la destinazione dell'area interessata dalla proposta progettuale (F3 - istruzione superiore), il Settore Urbanistico con nota del 07/10/99 ha richiesto maggiori approfondimenti in merito alla sottrazione di detto standard (mq. 10.783) al fabbisogno complessivo determinato dall'A.C. in sede di formazione del PRG vigente.

In proposito, con nota n. 14.396 del 29/12/99, l'A.C. di Noci ha integrato la richiesta di A. di P., affermando che la quantità sottratta di detto standard con l'intervento in questione (10.783 mq.) non incide sul dimensionamento minimo previsto per legge e pari a mq. 31.500 (art. 4 punto 5 D.M. 1444/68) attesa la previsione del PRG di mq 67.680 per le zone F3, corrispondente ad una dotazione di 3,22 mq./ab. (maggiore di quello che prescrive la norma, cioè 1,5 ab./mq.).

Ciò premesso, e con riferimento alla proposta progettuale, la struttura ricettiva alberghiera prevede n. 48 stanze per un numero max di posti letto pari a 144, più n. 4 stanze per disabili.

Ogni stanza di circa 23 mq. prevede un proprio bagno autonomo; i servizi comuni e generali previsti dalla struttura alberghiera sono: hall, bar, ristorante con capacità di coperti pari a n. 132, sala convegni e sala riunioni, bagni guardaroba, cucina, uffici, spogliatoi personale, depositi, vani tecnici.

Il corpo di fabbrica si sviluppa su 3 livelli; l'ingresso e la hall sono collocati sul livello intermedio e ad essi si accede da via T. Fiore.

Le aree esterne saranno sistemate a parcheggio, verso il lato lungo dell'area perimetralmente al corpo di fabbrica e a verde.

Per quanto attiene le aree a standard urbanistici, di cui al D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 2) previsti nella quantità di mq. 3.538, le stesse sono state localizzate lungo via Togliatti, di cui una parte su di un'area

autonoma e contigua.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalle citate LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98, per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito "Accordo di Programma", degli atti trasmessi dal Comune di NOCI (BA) risulta che:

- il programma di attività della struttura alberghiera a realizzarsi, comporterà livelli occupazionali pari a 10 unità;
- sotto il profilo dei presupposti giuridici di ammissibilità dell'intervento, dalla relazione dell'UTC si rileva testualmente:

Il PRG di Noci risulta solo apparentemente dotato di aree idonee con riferimento esclusivo alla mera destinazione urbanistica.

Infatti nella tavola della individuazione delle zone omogenee del vigente PRG sono tipizzate quattro zone "G2" destinate ad attività socio - culturali, fieristiche, commerciali (stabili ed ambulanti), alberghiere, sportive, per autostazioni, per rimessaggio dei mezzi pubblici e/o privati, assistenziali, ma dette aree sono in effetti non idonee a recepire il programma costruttivo in progetto.

Pertanto la destinazione di Zona G2 è alquanto varia e non specificatamente e né esclusivamente destinata ad attività alberghiere e pertanto le destinazioni d'uso specifiche di dette zone G2 risultano quasi vocazionalmente correlate al luogo in cui dette zone si collocano.

Infatti la prima zona G2, ubicata a nord-est del tessuto edificato, risulta posizionata a ridosso dell'esistente campo sportivo e pertanto non può che correlarsi all'attrezzatura sportiva esistente e soddisfare l'eventuale ampliamento della stessa e non già accogliere una struttura alberghiera.

La seconda zona G2, risulta ubicata sul versante nord del tessuto edificato, in zona priva di collegamenti viari e nelle vicinanze dell'impianto di depurazione.

Pertanto dal punto di vista localizzativo detta area non risulta idonea per insediamento alberghiero che presuppone un contesto ambientale sicuramente differente.

La terza zona G2, presente sul versante nord-ovest del tessuto edificato, in località Madonna della Croce risulta ormai satura in quanto in essa vi sono già allocati due complessi alberghieri.

La quarta zona G2 presente sul versante ovest, lungo la direttrice per Mottola, risulta già interessata da una diffusa edificazione e da una notevole polverizzazione della proprietà che renderebbe di difficile realizzazione l'intervento proposto.

Da quanto su rilevato fa risultare del tutto non idonee le aree G2 del vigente PRG, e anche alla luce del dettato normativo dell'art. 18 delle NTA che subordina gli interventi in queste aree ad uno strumento urbanistico esecutivo esteso a tutta la maglia urbanistica o comunque ad una porzione di essa non inferiore a mq. 10.000 previa stipula di apposita convenzione.

In sintesi si può affermare che nel vigente PRG aree con destinazione specifica "GT (anche se non esclusivamente tipizzata per attività alberghiera) queste non risultano sufficienti (perché già inficiate), né idonee (in quanto incoerenti dal punto di vista localizzativo), né soprattutto operanti e giuridicamente efficaci, in quanto necessitano di uno strumento urbanistico preventivo e di un convenzionamento.

Alla luce di quanto sopra si può sicuramente affermare che, attesa indisponibilità di aree, non si rilevano condizioni ostative in merito alla richiesta di Accordo di Programma ai sensi della L.r. 8/98 sulla proposta presentata.

Dal raffronto tra la normativa di PRG ed i parametri urbanistico - edilizi del progetto presentato si evince che il programma costruttivo di che trattasi costituisce variante alla strumentazione urbanistica vigente per quanto attiene alla zonizzazione delle aree che ai parametri urbanistico edilizi utilizzati.

Da quanto sopra riportato si evince che per l'intervento proposto dalla Soc. INHOTEL S.r.l. sussistono le condizioni previste dalle LL.RR. nn. 34/94 e 8/98 per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dello stesso in variante allo strumento urbanistico generale vigente (PRG).

L'intervento dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

1. Obbligo, da parte della ditta richiedente l'Accordo di Programma di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione, in conformità delle leggi vigenti in materia;
2. Aree a standards urbanistici da cedere all'Amm.ne Com.le nella quantità così come disposto dal D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 2) come espressamente riportato in precedenza;
3. La struttura ricettiva alberghiera dovrà rispettare i requisiti propri di appartenenza di cui alla l.r. n. 11 dell'11/2/99;
4. la concessione edilizia sarà subordinata al rilascio di idonea e formale garanzia da parte del destinatario della medesima in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali (11 addetti) previsti e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio della attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla osta Comunale, decorsi sei mesi dalla scadenza della medesima. La relativa convenzione contenente tutti gli obblighi a carico della ditta proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di NOCI (BA) ratificherà il presente Accordo di Programma.

Come già detto l'intervento comporta variante allo strumento urbanistico generale nei termini di ritipizzazione dell'area da zona F3 a zona turistico-alberghiera con indici e parametri urbanistico-edilizi così come rivenienti dal progetto in atti e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 del D.lvo 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con G.R.

La stessa variante risulta ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico e ciò in relazione alla localizzazione compatibile con le funzioni urbanistiche delle aree contermini.

In relazione a quanto sopra e con le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dei richiamati disposti di legge, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di NOCI (BA).

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Inoltre, come risulta dalla documentazione d'Ufficio (PUTT/PBA) l'area interessata dall'intervento non è gravata da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98.

Parimenti, dagli atti del PUTT approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con delib. n. 1748 del 15/12/2000, si rileva che l'area interessata dall'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso: Valore Normale E; pertanto non sussistono significativi valori paesaggistici ostativi alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma.""

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4 - punto e) della l.r. n. 7/97.

Adempimenti contabili di cui alla l.r. n. 17/77 e successive modifiche e integrazioni.

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'assessore all'urbanistica ed ERP;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente di settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che precede e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi delle LL.RR. 19.12.94, n. 34 e 28.1.98, n. 8) così come richiesto dal Sindaco del Comune di NOCI (BA) per la realizzazione, in variante allo strumento urbanistico generale, da parte della SOC. "INHOTEL S.r.l." di una struttura alberghiera nel Comune di NOCI (BA).
- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di NOCI (BA) rappresentato dalla dott.ssa Giulia BASILE in attuazione della l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28/01/1998 per la realizzazione di una struttura alberghiera nel Comune di NOCI da parte della Soc. "INHOTEL s.r.l." con sede in Noci in via della Repubblica n.361/f.

PREMESSO:

- a) che la l.r. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28/01/1998 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale, artigianale, turistico ed alberghiero i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un "Accordo di Programma" ai sensi dell'art. 27 della legge 8 Giugno 1990 n. 142 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica operante e giuridicamente efficaci o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non aventi la stessa destinazione;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.lvo n. 26/2000, l'Accordo di Programma se ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e approvato con Decreto del Presidente della Regione, determina anche variante agli strumenti urbanistici generali.

CONSIDERATO

- a) che la Soc. "INHOTEL s.r.l." con sede in NOCI, ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di NOCI, di una struttura alberghiera;
- b) che il Commissario Straordinario del Comune di NOCI ha richiesto, con istanza in data 24/05/99, al Presidente della Giunta Regionale la definizione, in attuazione delle citate LL.RR. 19 Dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di una struttura alberghiera proposta dalla Soc. "INHOTEL s.r.l." con reperimento di area idonea in variante al P.R.G. vigente.

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco del Comune di NOCI:

- a) che l'area individuata, censita in catasto terreni in agro di NOCI al foglio 43 p.lle nn. 8 - 9/1, 9/2; 11; 597; 599; 352 di circa mq. 10.783;
- b) che la Soc. "INHOTEL s.r.l." si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 10 unità;

VISTA

la deliberazione n. _____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione della Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di NOCI ai sensi delle citate LL.RR. del 19 Dicembre 1994 n. 34 e 28/01/1998 n. 8 per la realizzazione di una struttura alberghiera da parte della Soc. "INHOTEL s.r.l.".

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, Regione Puglia e Comune di NOCI, come sopra costituite convengono quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
2. in attuazione delle LL.RR. 19 Dicembre 1994 n. 34 e 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di NOCI con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte della Soc. "INHOTEL s.r.l." di una struttura alberghiera nel Comune di NOCI, in variante al vigente strumento urbanistico.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera di G.R. n. _____ del _____.

3. Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi, verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 2 del D.M. n. 1444/68, e quindi nella misura di mq. 3.538 + 568 (zona 5 di PRG).;

4. La Ditta "INHOTEL s.r.l.", inoltre, dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio e verde (D.M. 2/4/68 ART. 5), reti, servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5. Il rilascio della C. E. è subordinato alla stipula di apposita preventiva convenzione tra il Comune NOCI e la Soc. "INHOTEL s.r.l." diretta a disciplinare:

- a) quanto previsto dalla legislazione tecnica e urbanistica in materia
- b) obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazione relative all'insediamento come sopra precisate;
- c) l'obbligo, mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazioni previsti in progetto (10 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia anche in forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente

documentato. Per quanto attiene la garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile, sarà congruamente commisurata al valore degli oneri concessori delle opere oggetto di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale decorsi 6 mesi della scadenza medesima. La relativa convenzione, contenente tutti gli obblighi a carico della ditta proponente, dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di NOCI ratificherà il presente Accordo di Programma.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.lvo n. 267 del 18/08/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo di Programma costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale vigente e adottato del Comune di NOCI. Resta inteso, che l'efficacia del presente Accordo di Programma è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di NOCI entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione Puglia determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente e adottato.

7. Nell'eventualità che il soggetto proponente, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo di Programma si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amm.ne Regionale, né a carico dell'Amm.ne Comunale.

8. Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il Comune di NOCI rilascerà alla Soc. "INHOTEL s.r.l." la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, e previo obbligo unilaterale di idonee garanzie (art. 1 - 3 comma - L.R. n. 34/94) di cui al precedente punto 5c) a carico della stessa Ditta proponente;

9. Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amm.ne con delibera del Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di NOCI provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

10. Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.lvo 267/2000 e dall'art. 5 della l.r. n. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di NOCI.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Comune Il Presidente della
di Noci Regione Puglia
Prof.ssa Giulia Basile Dott. Raffaele Fitto